

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 3184**

"Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento"

## **LE NOVELLE**

marzo 2012  
n. 339/I



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori  
economico e finanziario



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia \_2451

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 3184**

"Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento"

## **LE NOVELLE**

marzo 2012

n. 339/I



## AVVERTENZA

Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo, è stato presentato al Senato per la conversione lo stesso giorno, e assegnato il 5 marzo per l'esame in sede referente alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> (Bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (anche per i presupposti di costituzionalità), 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup> e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il presente *dossier* consta di due fascicoli:

- n. 339/I Le novelle alla legislazione vigente (testi a fronte);
- n. 339/II Sintesi e schede di lettura degli articoli del decreto-legge.



# INDICE

TESTO A FRONTE.....	11
<b>Articolo 1</b>	
<i>(Rateizzazione debiti tributari)</i>	
Comma 1 .....	13
Comma 2 .....	17
Comma 5 .....	19
<b>Articolo 2</b>	
<i>(Comunicazioni e adempimenti formali)</i>	
Comma 3 .....	29
Comma 4 .....	33
Comma 5 .....	37
Comma 6 .....	41
Comma 7, lett. a).....	43
Comma 7, lett. b) .....	45
Comma 8.....	49
Comma 11 .....	51
Comma 12.....	55
Comma 13.....	59
<b>Articolo 3</b>	
<i>(Facilitazioni per imprese e contribuenti)</i>	
Comma 5, lett. a).....	63
Comma 5, lett. b) .....	65
Comma 5, lett. c).....	67
Comma 5, lett. d) .....	69
Comma 7 .....	71
Comma 8.....	97
Comma 12.....	101
Comma 13.....	103
Comma 14.....	107
Comma 15.....	109
Comma 16.....	111
<b>Articolo 4</b>	
<i>(Fiscalità locale)</i>	
Comma 1 .....	113
Comma 3 .....	119
Comma 4.....	121
Comma 5 .....	125
Comma 9.....	127
Comma 10.....	131

Comma 12.....	135
---------------	-----

## **Articolo 5**

*(Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia)*

Comma 1.....	139
Comma 2.....	147
Comma 3.....	149
Comma 7.....	151
Comma 8.....	153

## **Articolo 6**

*(Attività e certificazioni in materia catastale)*

Comma 1.....	155
Comma 2.....	157

## **Articolo 8**

*(Misure di contrasto all'evasione)*

Comma 1.....	159
Comma 4.....	161
Comma 7.....	165
Comma 9, lett. a).....	167
Comma 9, lett. b).....	169
Comma 10.....	171
Comma 11.....	175
Comma 12, lett. a).....	179
Comma 12, lett. b).....	185
Comma 13.....	189
Comma 14.....	191
Comma 16.....	193
Comma 18.....	203
Comma 19.....	207
Comma 22.....	209
Comma 25.....	211

## **Articolo 9**

*(Potenziamento dell'accertamento in materia doganale)*

Comma 1.....	217
Comma 2.....	219
Comma 3.....	221

## **Articolo 10**

*(Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi)*

Comma 2, lett. a).....	223
Comma 2, lett. b).....	227
Comma 5, lett. b).....	231
Comma 8.....	233



## **Articolo 11**

*(Modifiche in materia di sanzioni amministrative)*

Comma 1 .....	235
Comma 2 .....	239
Comma 3 .....	243
Comma 4 .....	245
Comma 5, lett. a).....	247
Comma 5, lett. b) .....	249
Comma 6.....	253
Comma 8, lett. a).....	255
Comma 8, lett. b) .....	257
Comma 8, lett. c).....	261
Comma 8, lett. d) .....	263

## **Articolo 12**

*(Contenzioso in materia tributaria e riscossione)*

Comma 1 .....	265
Comma 3, lett. a).....	269
Comma 3, lett. b) .....	271
Comma 11 .....	273



**TESTO A FRONTE**



**Articolo 1**  
*(Rateizzazione debiti tributari)*

**Comma 1**

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462</b> <i>Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 3-bis <i>Rateazione delle somme dovute</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.	1. <i>Identico.</i>
2. [Comma abrogato dal numero 2) della lettera u) del comma 2 dell'art. 7, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.]	
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.	3. <i>Identico.</i>
4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di	4. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462</b> <i>Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 3-bis <i>Rateazione delle somme dovute</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.	
4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva.	4-bis. <i>Identico.</i>
5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dai commi 4 e 4-bis è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.	5. <i>Identico.</i>
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5 si applicano anche alle somme da versare a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.	6. <i>Identico.</i>

<p><b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462</b>  <i>Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i></p>	
<p>Articolo 3-bis  <i>Rateazione delle somme dovute</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito.</p>	<p>6-bis. <i>Identico.</i></p>
<p><b>7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>





**Articolo 1**  
(Rateizzazione debiti tributari)

**Comma 2**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</b> <i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i>	
Articolo 19 <i>Dilazione del pagamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.	1. <i>Identico.</i>
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. <b>In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.</b>	1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
	<b>1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.</b>
	<b>1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della</b>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</b> <i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i>	
Articolo 19 <i>Dilazione del pagamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
	<b>rateazione.</b>
2. [Comma abrogato dall'art. 36, comma 2-bis, lett. b), D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31].	
3. In caso di mancato pagamento <b>della prima rata o, successivamente</b> , di due rate : a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non può più essere rateizzato.	3. In caso di mancato pagamento di due rate <b>consecutive</b> :  a) <i>identica</i> ;  b) <i>identica</i> ;  c) <i>identica</i> ;
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.	4. <i>Identico.</i>
4-bis. [Comma abrogato dall'art. 83, comma 23, lett. c), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133].	

**Articolo 1**  
*(Rateizzazione debiti tributari)*

**Comma 5**

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
<p>1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:</p> <p><i>a)</i> che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;</p> <p><i>b)</i> nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
<p>socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;</p> <p>c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non</p>	

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
<p>dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;</p> <p>d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;</p> <p>e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;</p> <p>f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;</p> <p>g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;</p>	

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
<p><i>h)</i> nei cui confronti, ai sensi del comma 1-<i>ter</i>, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;</p> <p><i>i)</i> che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;</p> <p><i>l)</i> che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;</p> <p><i>m)</i> nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-<i>bis</i>, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;</p> <p><i>m-bis)</i> nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-<i>quater</i>, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.</p> <p><i>m-ter)</i> di cui alla precedente lettera <i>b)</i></p>	

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
<p>che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;</p> <p><i>m-quater</i>) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.</p>	
<p><i>1-bis.</i> Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-<i>sexies</i> del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con</p>	

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.	
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.	
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella	2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella



<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
<p>dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-<i>bis</i>, commi 1 e 2-<i>bis</i>, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera <i>m-quater</i>), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza</p>	<p>dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-<i>bis</i>, commi 1 e 2-<i>bis</i>, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; <b>costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.</b> Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera <i>m-quater</i>), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al</p>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
<p>della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere <i>a)</i>, <i>b)</i> e <i>c)</i>, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.</p>	<p>concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; <i>c)</i> la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere <i>a)</i>, <i>b)</i> e <i>c)</i>, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.</p>
<p>3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.	
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.	4. <i>Identico.</i>
5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.	5. <i>Identico.</i>



**Articolo 2***(Comunicazioni e adempimenti formali)***Comma 3**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</b> <i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i>	
Articolo 43-ter <i>Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.	<i>Identico.</i>
Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.	<i>Identico.</i>
	<b>In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del comma 2 se il cessionario è lo</b>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</b> <i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i>	
Articolo 43-ter <i>Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
	<b>stesso soggetto consolidante. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.</b>
In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del comma 2 se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.	<i>Identico.</i>
[Comma soppresso dall'art. 11, comma 1, lett. e), n. 2), D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542].	
Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i	<i>Identico.</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</b>	
<i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i>	
Articolo 43-ter	
<i>Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.	
Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 43-bis.	<i>Identico.</i>





**Articolo 2**  
(*Comunicazioni e adempimenti formali*)

**Comma 4**

<b>Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746</b> <i>Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
1. 1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione:	1. <i>Identico:</i>
a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente sia superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;	a) <i>identica;</i>
b) [Lettera abrogata dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330].	
c) che l'intento di avvalersi della facoltà	c) che l'intento di avvalersi della facoltà

<b>Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746</b> <i>Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
<p>di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.</p>	<p>di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica <b>entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta</b>, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.</p>
<p>2. La dichiarazione di cui alla lettera <i>b</i>) deve essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformità degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno è inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalità di accertamento e di verifica saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze. La dichiarazione di cui alla lettera <i>c</i>), redatta in duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746</b> <i>Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e conservata a norma dello stesso articolo; gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa.	



**Articolo 2***(Comunicazioni e adempimenti formali)***Comma 5**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322</b> <i>Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 5 <i>Dichiarazione nei casi di liquidazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
<p>1. In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto in via telematica.</p>	<p>1. In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e <b>la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,</b> entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto in via</p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322</b> <i>Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 5 <i>Dichiarazione nei casi di liquidazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
	telematica.
2. [Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, a decorrere dal 1° gennaio 2002].	
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.	3. <i>Identico.</i>
	<b>3-bis. In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.</b>
4. Nei casi di fallimento o di	4. <i>Identico.</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322</b> <i>Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 5 <i>Dichiarazione nei casi di liquidazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con le medesime modalità, esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e soltanto se vi è stato esercizio provvisorio. Il reddito d'impresa, di cui al comma 1 dell'articolo 183 del testo unico delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, se la società fallita o liquidata vi è soggetta, dell'imposta sul reddito delle società. In caso di fallimento o di liquidazione coatta, di imprese individuali o di società in nome collettivo o in accomandita semplice, il curatore o il commissario liquidatore, contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di	

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322</b> <i>Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 5 <i>Dichiarazione nei casi di liquidazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
cui al secondo periodo, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui si è chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno degli immobili di cui all'articolo 183, comma 4, secondo periodo, del testo unico il curatore o il commissario liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita dichiarazione ai fini dell'imposta locale sui redditi, previo versamento nei modi ordinari del relativo importo, determinato a norma dell'articolo 25 del testo unico.	
5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.	5. <i>Identico.</i>



**Articolo 2**  
(*Comunicazioni e adempimenti formali*)

**Comma 6**

<b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</b> <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 21 <i>Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, <b>di importo non inferiore a euro tremila</b>. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.</p>	<p>1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. <b>L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.</b> Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471<sup>1</sup>.</p>

<sup>1</sup> Novella la cui efficacia decorre a partire dal 1° gennaio 2012-

<b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</b> <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 21 <i>Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>1-<i>bis</i>. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.</p>	<p>1-<i>bis</i>. <i>Identico</i>.</p>
<p>1-<i>ter</i>. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-<i>bis</i> in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>	<p>1-<i>ter</i>. <i>Identico</i>.</p>

**Articolo 2**  
(*Comunicazioni e adempimenti formali*)

**Comma 7, lett. a)**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b> <i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 58 <i>Domicilio fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
<p>Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una</p>	<p><i>Identico.</i></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b> <i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 58 <i>Domicilio fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.	
In tutti gli atti, contratti, denunce e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo.	<b>Negli</b> atti, contratti, denunce e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo <b>solo ove espressamente richiesto.</b>
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.	<i>Identico.</i>

**Articolo 2**  
(*Comunicazioni e adempimenti formali*)

**Comma 7, lett. b)**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b> <i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 60 <i>Notificazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
<p>La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:</p> <p><i>a)</i> la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;</p> <p><i>b)</i> il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;</p> <p><i>b-bis)</i> se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;</p> <p><i>c)</i> salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel</p>	<p><i>Identico.</i></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b> <i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 60 <i>Notificazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
<p>domicilio fiscale del destinatario;</p> <p><i>d)</i> è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;</p> <p><i>e)</i> quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;</p> <p><i>e-bis)</i> è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera <i>d)</i>, o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera <i>d)</i>, l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di</p>	

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b> <i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 60 <i>Notificazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
ricevimento; f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.	
L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.	<i>Identico.</i>
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA. <b>Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.</b>	Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera	<i>Identico.</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b> <i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 60 <i>Notificazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).	
La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.	<i>Identico.</i>
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.	<i>Identico.</i>



**Articolo 2***(Comunicazioni e adempimenti formali)***Comma 8**

<b>Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40</b>	
<i>Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori</i>	
Articolo 1	
<i>Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica	1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi <b>di importo superiore a euro 500</b> effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

<p><b>Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40</b></p> <p><i>Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori</i></p>	
<p>Articolo 1</p> <p><i>Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012</p>
<p>italiana n. 273 del 23 novembre 2001.</p>	<p>italiana n. 273 del 23 novembre 2001.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>

**Articolo 2***(Comunicazioni e adempimenti formali)***Comma 11**

<b>Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504</b> <i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>	
Articolo 35 <i>Accertamento dell'accisa sulla birra</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
<p>1. Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per il condizionamento: il volume così ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. Per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata; la ricchezza saccarometrica così ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime, della birra immediatamente a monte del condizionamento ed, eventualmente, dei semilavorati, nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504</b> <i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>	
Articolo 35 <i>Accertamento dell'accisa sulla birra</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
preconfezionati e delle confezioni. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario ed accertato dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane.	
3. Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento che in tal caso sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, fabbriche di birra.	3. <i>Identico.</i>
	<b>3-bis.</b> Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere <i>b</i> ) e <i>c</i> ).
4. Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a due ettolitri è in facoltà dell'amministrazione finanziaria stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate.	4. <i>Identico.</i>
5. Non si considerano avverati i	5. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504</b> <i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>	
Articolo 35 <i>Accertamento dell'accisa sulla birra</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
presupposti per l'esigibilità dell'accisa sulle perdite derivanti da rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo 0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente, come immissioni in consumo. La predetta percentuale può essere modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione agli sviluppi delle tecniche di condizionamento.	
6. Sono ammesse le seguenti tolleranze:  a) due decimi di grado, rispetto al valore dichiarato, per la gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito, rilevata nel corso di riscontri effettuati su lotti condizionati in singole specie di imballaggi e contenitori;  b) quelle previste dalla normativa metrica vigente, per il volume degli imballaggi preconfezionati;  c) il 2 per cento, rispetto al volume nominale dichiarato, per il volume medio effettivo di lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati.	6. <i>Identico.</i>
7. Per gli imballaggi preconfezionati che presentano una gradazione media superiore a quella dichiarata di due decimi e fino a quattro decimi, si prende in carico l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica la sanzione amministrativa prevista per la	7. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>	
Articolo 35	
<i>Accertamento dell'accisa sulla birra</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
<p>irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; per differenze superiori ai quattro decimi, oltre alla presa in carico dell'imposta, si applicano le penalità previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento dell'imposta, indicate all'art. 43. Per i lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze previste per il grado o per il volume, si procede alla presa in carico dell'imposta sulla percentuale degli ettolitri-grado eccedenti il 5 per cento di quelli dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; se la suddetta percentuale è superiore al 9 per cento, oltre alla presa in carico dell'imposta sull'intera eccedenza, si applicano anche le penalità previste per la sottrazione del prodotto dall'accertamento dell'imposta, indicate all'art. 43.</p>	

**Articolo 2***(Comunicazioni e adempimenti formali)***Comma 12**

<b>Decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153</b>	
<i>Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene</i>	
Articolo 3 <i>Assetto dei depositi fiscali</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>1. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, i depositi fiscali di alcole etilico, di birra o di prodotti alcolici intermedi sono delimitati da apposita recinzione di immediata identificazione ovvero sono ubicati all'interno di un edificio o di una porzione di edificio destinati allo svolgimento della specifica attività; eventuali attività diverse sono consentite dall'UTF purché non comportino intralci od aggravii all'effettuazione della vigilanza finanziaria. I suddetti depositi recano, all'esterno, l'indicazione della tipologia del deposito e della ragione sociale della ditta esercente ed hanno accesso diretto:</p> <p><i>a)</i> dal sistema viario pubblico;</p> <p><i>b)</i> da vie private collegate al sistema viario pubblico, liberamente transitabili da parte degli addetti alla vigilanza;</p> <p><i>c)</i> da un'area recintata comune ad altri depositi fiscali, collegata ai sistemi viari di cui alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, considerata, compresa la recinzione, come facente parte di ciascun deposito fiscale ma non</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153</b>	
<i>Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene</i>	
Articolo 3 <i>Assetto dei depositi fiscali</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
destinata allo stoccaggio delle merci.	
2. Nelle fabbriche di alcole gli apparecchi di distillazione e le attrezzature per la denaturazione sono installati su aree distinte fra loro, in locali o all'aperto, secondo modalità stabilite dall'Agenzia. Analogamente, sono distinte le aree dove si custodiscono le materie prime, gli alcoli già accertati da rettificare, i prodotti finiti accertati e quelli denaturati. Gli apparecchi di distillazione ed i loro accessori, i serbatoi di stoccaggio e le attrezzature per la denaturazione sono accessibili e verificabili in tutte le loro parti e predisposti per il suggellamento, se prescritto ai sensi dell'articolo 2, comma 3; le relative tubazioni sono sempre visibili o, comunque, ispezionabili. Le operazioni di rettifica di alcoli già accertati fiscalmente sono effettuate con attrezzature distinte ovvero in tempi distinti dalle operazioni di distillazione.	2. <i>Identico.</i>
3. I recipienti collettori di cui all'articolo 33, comma 4, del testo unico sono situati in magazzini, cosiddetti di accertamento, aventi i requisiti dei magazzini di cui all'articolo 5, comma 5, del presente regolamento. In applicazione dell'articolo 33, commi 6 e 7, del testo unico, l'Agenzia può individuare i casi in cui possa omettersi l'installazione del misuratore dell'alcole etilico o debba essere prescritta	3. <i>Identico.</i>



<b>Decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153</b>	
<i>Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene</i>	
Articolo 3 <i>Assetto dei depositi fiscali</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
l'installazione di misuratori per il controllo delle materie prime alcoliche o alcoligene nonché dei semilavorati avviati alla distillazione.	
4. Per il controllo della produzione e del condizionamento della birra sono installati misuratori delle materie prime, ad esclusione del luppolo, estratte dai silos o dagli altri magazzini di stoccaggio, del mosto introdotto nelle cantine di fermentazione, della birra introdotta nei reparti di condizionamento, nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni, come definiti dall'articolo 9, comma 1, anche se di birra analcolica non tassabile; è anche facoltà dell'UTF effettuare il suggellamento di linee, apparecchiature, locali e varchi e prescrivere, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera <i>d</i> ), l'esecuzione delle opere ritenute necessarie. L'assetto delle linee di trasferimento deve essere tale da non consentire il passaggio delle materie prime alla lavorazione senza essere misurate e l'introduzione del mosto in cantina e della birra nel reparto d'imbottigliamento se non attraverso tubazioni fisse su cui siano inseriti misuratori. Per le fabbriche che hanno una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri e sono destinate al solo rifornimento di un attiguo locale di miscita e di minuta vendita, l'assetto del deposito fiscale e le modalità per il	4. Per il controllo della produzione e del condizionamento della birra sono installati misuratori delle materie prime, ad esclusione del luppolo, estratte dai silos o dagli altri magazzini di stoccaggio, del mosto introdotto nelle cantine di fermentazione, della birra introdotta nei reparti di condizionamento, nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni, come definiti dall'articolo 9, comma 1, anche se di birra analcolica non tassabile; è anche facoltà dell'UTF effettuare il suggellamento di linee, apparecchiature, locali e varchi e prescrivere, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera <i>d</i> ), l'esecuzione delle opere ritenute necessarie. L'assetto delle linee di trasferimento deve essere tale da non consentire il passaggio delle materie prime alla lavorazione senza essere misurate e l'introduzione del mosto in cantina e della birra nel reparto d'imbottigliamento se non attraverso tubazioni fisse su cui siano inseriti misuratori. Per le fabbriche <b>di cui all'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui</b>

<p><b>Decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153</b></p> <p><i>Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene</i></p>	
<p>Articolo 3</p> <p><i>Assetto dei depositi fiscali</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012</p>
<p>controllo della produzione sono stabiliti di volta in volta dall'Agenzia.</p>	<p><b>consumi e relative sanzioni penali e amministrative,</b>l'assetto del deposito fiscale e le modalità <b>di accertamento, contabilizzazione e controllo</b> della produzione sono stabiliti <b>con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.</b></p>

**Articolo 2**  
(*Comunicazioni e adempimenti formali*)

**Comma 13**

<b>Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504</b> <i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>	
Articolo 53 <i>Soggetti obbligati e adempimenti</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
<p>1. Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono:</p> <p><i>a)</i> i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori;</p> <p><i>b)</i> gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;</p> <p><i>c)</i> i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:</p> <p><i>a)</i> i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;</p> <p><i>b)</i> i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504</b> <i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>	
Articolo 53 <i>Soggetti obbligati e adempimenti</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera a), non abbiano sede nel territorio nazionale, l'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 52 è dovuta dalle società, designate dai medesimi soggetti, aventi sede legale nel territorio nazionale, che devono registrarsi presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane prima dell'inizio dell'attività di fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali e ottemperare agli obblighi previsti per i soggetti di cui al medesimo comma 1, lettera a).	3. <i>Identico.</i>
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.	4. <i>Identico.</i>
5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, prestano una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia di cui al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla	5. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504</b> <i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>	
Articolo 53 <i>Soggetti obbligati e adempimenti</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e alle società di cui al comma 3 un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. L'autorizzazione viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali è prevista la pena della reclusione.	
6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad integrare, a richiesta del competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione, in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.	6. <i>Identico.</i>
7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica è rilasciata, dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un	7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica è rilasciata, dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un

<b>Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504</b> <i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>	
Articolo 53 <i>Soggetti obbligati e adempimenti</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
diritto annuale.	diritto annuale. <b>Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.</b>
8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, presentano una dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero della partita IVA del soggetto, all'ubicazione dell'eventuale officina, tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito «d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonché l'energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.	8. <i>Identico.</i>
9. La dichiarazione di cui al comma 8 è presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.	9. <i>Identico.</i>

**Articolo 3**  
(Facilitazioni per imprese e contribuenti)

**Comma 5, lett. a)**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</b> <i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i>	
Articolo 72-bis <i>Pignoramento dei crediti verso terzi</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
<p>1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:</p>	<p>1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, <b>e dall'articolo 72-ter del presente decreto</b> l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:</p> <p>b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.</p>
<p>a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;</p>	<p>a) <i>identico</i>;</p>
<p>b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.</p>	<p>b) <i>identico</i>.</p>
<p>1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello</p>	<p>1-bis. <i>Identico</i>.</p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</b> <i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i>	
Articolo 72-bis <i>Pignoramento dei crediti verso terzi</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.	
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.	<i>2. Identico.</i>



**Articolo 3**  
*(Facilitazioni per imprese e contribuenti)*

**Comma 5, lett. b)**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</b> <i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 72-ter</b> <i>Limiti di pignorabilità</i></p> <p><b>1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione: a) in misura pari ad un decimo per importi fino a duemila euro; b) in misura pari ad un settimo per importi da duemila a cinquemila euro. 2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, comma 4, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.</b></p>



**Articolo 3**  
(Facilitazioni per imprese e contribuenti)

**Comma 5, lett. c)**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</b> <i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i>	
Articolo 76 <i>Espropriazione immobiliare</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
<p>1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:</p> <p><i>a)</i> ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</p> <p><i>b)</i> ottomila euro, negli altri casi.</p>	<p>1. <b>L'agente della riscossione</b> può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente <b>ventimila euro</b>.</p>
<p>2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore agli importi indicati nel comma 1.</p>	<p>2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore <b>all'importo indicato</b> nel comma 1.</p>



**Articolo 3**  
(Facilitazioni per imprese e contribuenti)

**Comma 5, lett. d)**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</b> <i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i>	
Articolo 77 <i>Iscrizione di ipoteca</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
<p>1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.<sup>2</sup></b></p>
<p>2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<sup>2</sup> Il comma 6 dell'articolo in esame dispone che tale disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</b> <i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i>	
Articolo 77 <i>Iscrizione di ipoteca</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.	2-bis. <i>Identico.</i>

**Articolo 3**  
(*Facilitazioni per imprese e contribuenti*)

**Comma 7**

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate:</p> <p><i>a)</i> esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;</p> <p><i>b)</i> abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;</p> <p><i>c)</i> abolizione di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento;</p> <p><i>d)</i> i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;</p> <p>e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;</p> <p>f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;</p> <p>g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;</p> <p>h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;</p> <p>i) estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese;</p> <p>l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;</p> <p>m) attenuazione del principio del "solve et repete". In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione</p>	



<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno;</p> <p><i>n)</i> per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi;</p> <p><i>o)</i> abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;</p> <p><i>p)</i> innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio;</p> <p><i>q)</i> innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese;</p> <p><i>r)</i> concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;</p> <p><i>s)</i> è del 10 per cento l'aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);</p> <p><i>t)</i> nuova opportunità di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento</p>	

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>di un'imposta sostitutiva; <i>t-bis</i>) riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati.</p>	
<p>2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le seguenti disposizioni:</p> <p><i>a)</i> al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recante "Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese", nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente:</p> <p>1) a livello statale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei</p>	<p>2. <i>Identico:</i></p> <p><i>a) identica;</i></p>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto è altresì assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese;</p> <p>2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi è affidato al comune, che può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente</p>	

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>numero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;</p> <p>[3] <i>Numero abrogato dall'art. 11, comma 7, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214]</i></p> <p>[4] <i>Numero abrogato dall'art. 11, comma 7, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214]</i></p> <p>5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;</p> <p>b) le disposizioni di cui alla lettera a) costituiscono attuazione dei principi di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r) della Costituzione nonché dei principi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e della normativa comunitaria in materia di microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui alla lettera a), secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;</p> <p>c) dopo il secondo periodo del comma</p>	<p>b) <i>identica;</i></p> <p>c) <i>identica;</i></p> <p>d) <i>identica;</i></p> <p>e) <i>identica;</i></p>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>5 dell' articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, è aggiunto il seguente: «Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.»;</p> <p>d) le disposizioni di cui all' articolo 12 della legge del 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;</p> <p>e) all' articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al secondo periodo:</p> <p>1.1) le parole "agli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 12";</p> <p>1.2) la parola "annualmente" è soppressa;</p> <p>2) è aggiunto, infine, il seguente</p>	<p>g) <i>identica</i>;</p> <p>h) <i>identica</i>;</p>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>periodo: «La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni»;</p> <p><i>[Lettera soppressa dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106.]</i></p> <p>g) i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze nonché i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di vertice delle relative articolazioni, delle agenzie fiscali, degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, sono adottati escludendo la duplicazione delle informazioni già disponibili ai rispettivi sistemi informativi, salvo le informazioni strettamente indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle somme, dei tributi e contributi dovuti;</p> <p>h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati e le informazioni personali, anche sensibili, anche in forma</p>	<p>i) <i>identico</i>;</p> <p>l) <i>identico</i>;</p> <p>m) <i>identico</i>;</p> <p>n) <i>identica</i>;</p>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui alla presente lettera costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile;</p> <p>i) all'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8-<i>bis</i> è aggiunto il seguente: «8-<i>ter</i>. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.»;</p> <p>l) gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali,</p>	

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;</p> <p><i>m)</i> all' articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole «lire seicento milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;</p> <p><i>n)</i> al fine di semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall' Agenzia delle entrate, contenenti l' intimazione ad adempiere all' obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, nonché di razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei predetti atti, all' articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 1, alinea, la parola «notificati» è sostituita dalla seguente: «emessi»;</p> <p>2) al comma 1, lettera a):</p> <p>2.1) dopo le parole «delle imposte sui redditi», ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: «, dell' imposta regionale sulle attività produttive»;</p> <p>2.2) nel secondo periodo, dopo la parola «sanzioni» è soppressa la seguente: «, anche»;</p>	<p><i>o) identica;</i></p> <p><i>p) identica;</i></p>



<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>2.3) nel terzo periodo, dopo le parole "entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;" sono aggiunte le seguenti: "la sanzione amministrativa prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati";</p> <p>3) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore»;</p> <p>3-bis) al comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b)»;</p> <p>4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne</p>	<p><i>q) identica;</i></p> <p><i>r) identica;</i></p> <p><i>s) identica;</i></p>



<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>carburanti per autotrazione - dopo il comma 3 è inserito il seguente:</p> <p>«3-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento»;</p> <p>q) la lettera a), del comma 1, dell' articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, è sostituita dalla seguente:</p> <p>"a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate.";</p> <p>r) l' articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato;</p> <p>s) all' articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel comma 3, in fine sono aggiunti i seguenti periodi: «I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di</p>	<p><i>u-bis) identica;</i></p>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000.»;</p> <p><i>t)</i> al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, assicurando in tal modo l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni:</p> <p>1) l' articolo 32-<i>bis</i> del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato;</p> <p>2) le disposizioni di cui all' articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferisco anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal numero 3) della presente lettera;</p> <p>3) resta ferma la competenza</p>	<p><i>z)</i> <i>identica</i>;</p> <p><i>aa)</i> <i>identica</i>;</p> <p><i>bb)</i> <i>identica</i>;</p>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>dell'Agenzia delle entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano dovuti:</p> <p>3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;</p> <p>3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009;</p> <p><i>u)</i> all' articolo <i>3-bis</i> del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 1:</p> <p>1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,» sono soppresse;</p> <p>1.2) al secondo periodo:</p> <p>1.2.1) le parole «Se le somme dovute sono superiori» sono sostituite dalle seguenti: «Se l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore»;</p> <p>1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto l'importo della prima rata,»;</p> <p>1.3) al terzo periodo, dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena» sono inserite le seguenti: «, dedotto l'importo della prima rata»;</p>	<p><i>cc) identica;</i></p> <p><i>cc-bis) ;</i></p>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>2) il comma 2 è abrogato;</p> <p>3) al comma 6:</p> <p>3.1) al primo periodo, le parole «, superiori a cinquecento euro,» sono soppresse;</p> <p>3.2) il secondo periodo è soppresso;</p> <p>3-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:</p> <p>«6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito»;</p> <p>u-bis) all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:</p> <p>«2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1»;</p> <p><i>[Lettera soppressa dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106].</i></p> <p>z) all' articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole "lire dieci milioni" sono sostituite con le seguenti "euro 10.000";</p> <p>aa) all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>1) al comma 1 le parole «lire</p>	<p><i>cc-ter) identica;</i></p>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>trecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;</p> <p>2) al comma 6 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300» e le parole «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all' articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;</p> <p>3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma «6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo comma dell' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6 del presente articolo.»;</p> <p><i>bb)</i> all' articolo 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall' articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre". Le disposizioni introdotte</p>	<p><i>dd) identica;</i></p> <p><i>dd-bis) identica;</i></p> <p><i>ee) identica;</i></p>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>dal presente numero si applicano a partire dal 1° luglio 2011;</p> <p>2) al comma 3 le parole: "Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Ai versamenti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire"; sono altresì soppresse le parole: "previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni,";</p> <p><i>cc)</i> le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili, di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all' allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;</p> <p><i>cc-bis)</i> per garantire il pieno rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto sui tabacchi lavorati, all' articolo 39-<i>sexies</i>, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le cessioni e per le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo, l'imposta è applicata in base</p>	<p><i>ff) identica;</i></p> <p><i>gg) identica;</i></p> <p><i>gg-bis) identica;</i></p> <p><i>gg-ter) identica;</i></p> <p><i>gg-quater) identica;</i></p>



<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta ferma l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all' articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni». Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;</p> <p><i>cc-ter)</i> all' articolo 50-<i>bis</i> del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 1:</p> <p>1.1) alla lettera a), dopo le parole: «depositi fiscali» sono inserite le seguenti: «di cui all' articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni»;</p> <p>1.2) alla lettera b), dopo le parole: «depositi doganali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni»;</p> <p>2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dei beni dal deposito» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo,»;</p>	<p><i>gg-quinquies)</i> identica;</p> <p><i>gg-sexies)</i> identica;</p> <p><i>gg-septies)</i> identica:</p>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>3) al comma 4, lettera <i>b</i>), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-<i>bis</i> del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell' articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43»;</p> <p>4) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione comunica, altresì, al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia di cui al comma 4, lettera <i>b</i>); le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate»;</p> <p><i>dd</i>) al comma 2 dell' articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011";</p> <p>2) al secondo periodo, le parole "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle</p>	<p><i>gg-octies) identica;</i></p> <p><i>gg-novies) identica;</i></p> <p><i>lettera abrogata</i></p>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>seguenti: "30 giugno 2012";</p> <p>3) al terzo periodo, le parole "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";</p> <p><i>dd-bis</i>) tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e con le modalità stabiliti dalle disposizioni di cui alla lettera dd) sono incluse le società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità;</p> <p><i>ee</i>) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa;</p> <p><i>ff</i>) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta</p>	<p><i>gg-undecies</i>) <i>identica</i>;</p>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>sostitutiva già pagata, ai sensi dell' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata;</p> <p><i>gg)</i> le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla medesima data;</p> <p><i>gg-bis)</i> all' articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «, succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza» sono soppresse;</p> <p><i>gg-ter)</i> a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell' articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi</p>	

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>partecipate;</p> <p><i>gg-quater</i>) a decorrere dalla data di cui alla lettera <i>gg-ter</i>), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie:</p> <p>1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare;</p> <p>[2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all' articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni;</p> <p><i>gg-quinquies</i>) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;</p> <p><i>gg-sexies</i>) ai fini di cui alla lettera <i>gg-quater</i>), il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della</p>	

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall' articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell' articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;</p> <p><i>gg-septies</i>) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da <i>gg-ter</i>) a <i>gg-sexies</i>):</p> <p>1) all' articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, i commi <i>2-sexies</i>, <i>2-septies</i> e <i>2-octies</i> sono abrogati;</p> <p>2) all' articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «degli enti locali» fino a: «dati e» sono sostituite dalle seguenti: «tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all' articolo 52, comma 5, lettera <i>b</i>), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentito di accedere ai dati e alle»;</p> <p>3) il comma 2 dell' articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato;</p> <p>4) il comma <i>28-sexies</i> dell' articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla</p>	

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato;</p> <p><i>gg-octies</i>) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell' articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese nè all'agente della riscossione nè al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri;</p> <p><i>gg-novies</i>) all' articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è inserito il seguente:</p> <p>«5-bis. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa»;</p> <p><b><i>gg-decies</i>) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:</b></p> <p><b>1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai sensi dell' articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della</b></p>	

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p><b>Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;</b></p> <p><b>2) ottomila euro, negli altri casi;</b></p> <p><i>gg-undecies</i>) all' articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:</p> <p>a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell' articolo 10, comma 3-<i>bis</i>, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</p> <p>b) ottomila euro, negli altri casi»;</p> <p>2) al comma 2, le parole: «all'importo indicato» sono sostituite dalle seguenti: «agli importi indicati».</p>	
(...)	(...)



**Articolo 3**  
(*Facilitazioni per imprese e contribuenti*)

**Comma 8**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b> <i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 66 <i>Imprese minori</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo di imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60, 61 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 54 [349] e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 55 [350] e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 66.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L'indicazione di tali quote può essere effettuata anche secondo le modalità dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1,</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b> <i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 66 <i>Imprese minori</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 101. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 105 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1.	
3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera <i>b</i> ) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109. I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera <i>b</i> ), sono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000.	3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera <i>b</i> ) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109. I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all' articolo 109, comma 2, lettera <i>b</i> ), <b>possono essere dedotti</b> nell'esercizio nel quale è stato <b>registrato</b> il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000 <sup>3</sup> .

<sup>3</sup> Il comma 9 del presente decreto-legge dispone che la disposizione del comma 8 trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b> <i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 66 <i>Imprese minori</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>  <i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i></p>	
<p>Articolo 66  <i>Imprese minori</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012</p>
<p>loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.</p>	

**Articolo 3**  
(Facilitazioni per imprese e contribuenti)

**Comma 12**

<b>Legge 23 dicembre 1977, n. 935</b>	
<i>Arrotondamento degli importi ai fini dell'applicazione e della riscossione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
<p>Tutti gli importi da indicare nelle dichiarazioni dei redditi, escluse quelle dei sostituti d'imposta, e nelle dichiarazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere arrotondati a mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se è superiore; tutti i calcoli richiesti nelle dichiarazioni devono essere effettuati sulla base degli importi arrotondati ed i risultati devono essere arrotondati con i medesimi criteri.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta tutti gli importi da indicare devono essere espressi in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.</p>	<p>Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, <b>a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012</b>, tutti gli importi da indicare devono essere espressi <b>in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.</b></p>



**Articolo 3**  
*(Facilitazioni per imprese e contribuenti)*

**Comma 13**

<b>Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>	
Articolo 55	
<i>Accertamento e liquidazione dell'accisa</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all'articolo 53, comma 8.	1. <i>Identico.</i>
2. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, il canone d'imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote. Il venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane le relative variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane	2. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>	
Articolo 55	
<i>Accertamento e liquidazione dell'accisa</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
procede alla revisione del canone. Il venditore, inoltre, è tenuto a trasmettere al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, l'elenco degli utenti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone le relative variazioni.	
3. Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i venditori sono ammessi a pagare l'accisa con un canone stabilito dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.	3. <i>Identico.</i>
4. I venditori compilano una dichiarazione per i consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di energia elettrica e la trasmettono al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.	5. <i>Identico.</i>
5. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera <i>b</i> ), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso	5. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera <i>b</i> ), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso



<b>Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>	
Articolo 55	
<i>Accertamento e liquidazione dell'accisa</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.	il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore <b>ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente</b> , con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.
6. Qualora in un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi diversi e si richieda l'applicazione della corrispondente aliquota d'imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile del competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, escluso il pericolo che l'energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane può prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.	6. <i>Identico.</i>
7. I venditori di energia elettrica devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo.	7. <i>Identico.</i>



**Articolo 3***(Facilitazioni per imprese e contribuenti)***Comma 14**

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b> <i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 11-bis <i>Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio dei rapporti di cui all' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai sensi dell' articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.</p>	<p>1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari <b>le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni</b>, sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio dei rapporti di cui all' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure già in uso presso <b>le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni</b> ai sensi dell' articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.</p>



**Articolo 3**  
(Facilitazioni per imprese e contribuenti)

**Comma 15**

<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138</b> <i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>	
Articolo 2 <i>Disposizioni in materia di entrate</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
(...)	(...)
<p><b>35-octies.</b> A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
(...)	(...)



**Articolo 3**  
(Facilitazioni per imprese e contribuenti)

**Comma 16**

<b>Legge 24 dicembre 2007, n. 244</b> <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> (legge finanziaria 2008)	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
(...)	(...)
<p>361. Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.</p>	<p>361. Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali , <b>nonché del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato</b> sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.</p>
(...)	(...)





**Articolo 4**  
(Fiscalità locale)

**Comma 1**

<b>Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23</b> <i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 14 <i>Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.	1. <i>Identico.</i>
2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009, e in particolare:  a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 3;  b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale propria di cui	2. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23</b> <i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 14 <i>Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
all'articolo 8 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti.	
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti.	3. <i>Identico.</i>
4. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.	4. <i>Identico.</i>
5. In coerenza con quanto stabilito con	5. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23</b> <i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 14 <i>Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive.	
6. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.	6. <i>Identico.</i>
[7. <i>Comma abrogato dall'art. 14, comma 47, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.</i> ]	
8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno	8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il <b>20 dicembre</b> dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno

<b>Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23</b> <i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 14 <i>Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.	d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.
9. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.	9. <i>Identico.</i>
10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le modalità per l'acquisizione delle informazioni necessarie al fine di assicurare, in sede	10. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23</b> <i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 14 <i>Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>di prima applicazione, l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino a che le predette informazioni non sono disponibili, l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.</p>	



**Articolo 4**  
(Fiscalità locale)

**Comma 3**

<p><b>Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005</b></p> <p><i>Modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 7 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43</i></p>	
Articolo 3	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il contributo dell'1 per mille del gettito ICI, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, è versato dai concessionari del servizio nazionale della riscossione e dagli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, direttamente, entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di cui all'art. 1, comma 1.</p>	<p>1. A decorrere dal 1° gennaio <b>2013</b> il contributo dell'1 per mille della <b>quota di gettito dell'imposta municipale propria spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214</b>, è versato <b>dal comune</b> entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di cui all'articolo 1, comma 1.</p>
<p>2. I concessionari del servizio nazionale della riscossione e gli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 comunicano, entro il 30 aprile di ogni anno, per via telematica, mediante distinte riepilogative, contenenti l'indicazione delle annualità di riferimento e dell'ammontare delle corrispondenti riscossioni, l'ammontare degli importi riscossi nell'anno precedente.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>





**Articolo 4**  
(Fiscalità locale)

**Comma 4**

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
Articolo 77-bis <i>Patto di stabilità interno per gli enti locali</i>	
(...)	(...)
<b>30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).</b>	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)
Articolo 77-ter <i>Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome</i>	
(...)	(...)
<b>19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare</b>	<i>Abrogato</i>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<b>aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.</b>	
(...)	(...)

<b>Legge 13 dicembre 2010, n. 220</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)</i>	
Articolo 1 <i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i>	Articolo 1 <i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i>
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
(...)	(...)
<b>123. Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</b>	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)



**Articolo 4**  
(Fiscalità locale)

**Comma 5**

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 13	
<i>Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
(...)	(...)
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:	14. <i>Identico:</i>
a) l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;	a) l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, <b>ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano<sup>4</sup>;</b>
b) il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;	b) <i>identica;</i>

---

<sup>4</sup> Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 1 del D.L. n. 93 del 2008:

"4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione."

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b> <i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 13 <i>Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
c) l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;	<i>c) identica;</i>
d) il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;	<i>d) identica;</i>
<i>d-bis) i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.</i>	<i>d-bis) identica.</i>
(...)	(...)

**Articolo 4**  
(Fiscalità locale)

**Comma 9**

<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b>	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 243	
<i>Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:</p> <p><i>a)</i> il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;</p> <p><i>b)</i> il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b>	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 243	
<i>Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>all'80 per cento;</p> <p><i>c)</i> il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.</p>	
<p>3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di gestione degli enti locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 2, lettera <i>c)</i>, sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>



<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b> <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 243 <i>Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
materia.	
<p>4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, è applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si è verificata l'inadempienza, mediante trattenuta in unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni successivi.</p>	<p><b>5. Alle province ed ai comuni in condizioni</b> strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 <b>o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione</b>, è applicata una sanzione pari all'1 per cento <b>delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario nei confronti di quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.</b></p>
	<p><b>5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato</b></p>

<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b> <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 243 <i>Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
	<b>rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.</b>
<p>6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2:</p> <p><i>a)</i> gli enti locali che non presentano il certificato del rendiconto con l'annessa tabella di cui al comma 1 dell'articolo 242, sino all'avvenuta presentazione della stessa;</p> <p><i>b)</i> gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>
<p>7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera <i>a</i>).</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>

**Articolo 4**  
(Fiscalità locale)

**Comma 10**

<b>Decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511</b> <i>Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale</i>	
Articolo 6	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p><b>1. È istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di:</b></p> <p><b>a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero della relativa addizionale secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;</b></p> <p><b>b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni, per qualsiasi uso</b></p>	<p><i>Articolo abrogato</i></p>

<b>Decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511</b> <i>Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale</i>	
Articolo 6	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p><b>effettuato nelle seconde case;</b></p> <p><b>c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.</b></p>	
<p><b>2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.</b></p>	
<p><b>3. Le addizionali di cui al comma 1 sono dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 del testo unico delle accise, al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica.</b></p>	
<p><b>4. Le addizionali di cui al comma 1 relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze. Le addizionali</b></p>	

<b>Decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511</b>	
<i>Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale</i>	
Articolo 6	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p><b>relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, sono versate all'erario, ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle province stesse nonché alla regione.</b></p>	
<p><b>5. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico delle accise non si applicano alle addizionali di cui al comma 1; sono tuttavia esenti dalle addizionali i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.</b></p>	
<p><b>6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza disponibile non superiore a 200 kW, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo.</b></p>	



**Articolo 4**  
(Fiscalità locale)

**Comma 12**

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 2	
<i>Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>1-bis. All' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell' articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo</p>	<p>1-bis. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 2	
<i>Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
n. 446 del 1997» sono soppresse.	
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.	1-ter. <i>Identico.</i>
	<b>1-quater. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.</b>
2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al numero 2), dopo le parole "periodo di imposta" sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni";  b) al numero 3), dopo le parole "Sardegna e Sicilia" sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché	2. <i>Identico.</i>



<p><b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b></p> <p><i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i></p>	
<p>Articolo 2</p> <p><i>Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
per quelli di età inferiore ai 35 anni".	
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.	3. <i>Identico.</i>



**Articolo 5**

*(Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia)*

**Comma 1**

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 10	
<i>Regime premiale per la trasparenza</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>1. Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2 del presente articolo, i seguenti benefici:</p> <p><i>a)</i> semplificazione degli adempimenti amministrativi;</p> <p><i>b)</i> assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;</p> <p><i>c)</i> accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;</p> <p><i>d)</i> per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera <i>d</i>),</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 10	
<i>Regime premiale per la trasparenza</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;</p> <p>e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.</p>	
<p>2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che il contribuente:</p> <p>a) provveda all'invio telematico all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;</p> <p>b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con particolare riferimento agli obblighi concernenti</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 10	
<i>Regime premiale per la trasparenza</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>l'imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d'imposta. In particolare, col provvedimento sono previsti, con le relative decorrenze:</p> <p><i>a)</i> predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;</p> <p><i>b)</i> predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;</p> <p><i>c)</i> soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;</p> <p><i>d)</i> anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.</p>	
<p>4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in regime di contabilità ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma 2, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, sono riconosciuti altresì i seguenti benefici:</p> <p><i>a)</i> determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 10	
<i>Regime premiale per la trasparenza</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>parte dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;</p> <p>b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;</p> <p>c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA.</p>	
<p>5. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>
<p>7. Il contribuente può adempiere agli obblighi previsti dal comma 2 o direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>
<p>8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al precedente comma 2 nonché a quelli di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai commi precedenti e sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti che adempiono agli</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 10	
<i>Regime premiale per la trasparenza</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>obblighi di cui al comma 2, lettera a) con un ritardo non superiore a 90 giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al primo periodo, per la quale è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p>	
<p>9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi medesimi:</p> <p>a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;</p> <p>b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (22); la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 10	
<i>Regime premiale per la trasparenza</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;</p> <p>c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.</p>	
<p>10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:</p> <p>a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;</p> <p>b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.</p>	10. <i>Identico.</i>
<p>11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende applicabile la disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano</p>	11. <i>Identico.</i>



<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 10	
<i>Regime premiale per la trasparenza</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore e per i quali non ricorra la condizione di cui alla lettera <i>b</i>) del precedente comma 10, i controlli sono svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri <i>6-bis</i> e <i>7</i> del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai numeri <i>6-bis</i> e <i>7</i> del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p>	
<p>12. Il comma <i>4-bis</i> dell'articolo 10 e l'articolo <i>10-ter</i> della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.</p>	<p>12. <i>Identico.</i></p>
<p>13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive. Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle</p>	<p>13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive. <b>Con riferimento all'annualità 2011, le integrazioni</b></p>

<p><b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b></p> <p><i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i></p>	
<p>Articolo 10</p> <p><i>Regime premiale per la trasparenza</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012</p>
<p>annualità antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente comma 4-<i>bis</i> dell'articolo 10 e dall'articolo 10-<i>ter</i> della legge 8 maggio 1998, n. 146.</p>	<p><b>previste dall'articolo 1, comma 1-<i>bis</i>, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.</b> Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente comma 4-<i>bis</i> dell'articolo 10 e dall'articolo 10-<i>ter</i> della legge 8 maggio 1998, n. 146.</p>

**Articolo 5**

*(Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia)*

**Comma 2**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642</b>	
<i>Disciplina dell'imposta di bollo</i>	
Articolo 15-bis <i>Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n.16 del 2012
Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.	Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, entro il <b>16 aprile</b> di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.



**Articolo 5**

*(Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia)*

**Comma 3**

<b>Legge 29 ottobre 1961, n. 1216</b>	
<i>Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi</i>	
Articolo 9	
<i>Denuncia e versamenti</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n.16 del 2012
<p>1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>1-<i>bis.</i> Entro il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta liquidata per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1.</p>	<p>1-<i>bis.</i> Entro il <b>16 maggio di ogni anno</b>, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento, dell'imposta <b>dovuta</b> per l'anno precedente <b>provvisoriamente determinata</b>, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1.</p>

<b>Legge 29 ottobre 1961, n. 1216</b>	
<i>Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi</i>	
Articolo 9	
<i>Denuncia e versamenti</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n.16 del 2012
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.	2. <i>Identico.</i>
3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.	3. <i>Identico.</i>
4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro.	4. <i>Identico.</i>
5. L'importo da pagare è arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.	5. <i>Identico.</i>

**Articolo 5**

*(Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia)*

**Comma 7**

<b>Legge 31 dicembre 2009, n. 196</b>	
<i>Legge di contabilità e finanza pubblica</i>	
Articolo 1	
<i>Principi di coordinamento e ambito di riferimento</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n.16 del 2012
<p>1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.</p>	<p>2. Ai fini della <b>applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della</b></p>

<b>Legge 31 dicembre 2009, n. 196</b>	
<i>Legge di contabilità e finanza pubblica</i>	
Articolo 1	
<i>Principi di coordinamento e ambito di riferimento</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n.16 del 2012
	<b>Repubblica italiana n. 228, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.</b>
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre.	3. <i>Identico.</i>
(...)	(...)



**Articolo 5**

*(Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia)*

**Comma 8**

<b>Decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143</b>	
<i>Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario</i>	
Articolo 2	
<i>Fondo unico giustizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n.16 del 2012
(...)	(...)
<p>6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini statutari, segue il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in forma di denaro intestate "Fondo unico giustizia", Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio.</p>	<p>6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini statutari, <b>e l'incasso della remunerazione dovuta a tale società a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo, seguono</b> il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in forma di denaro intestate "Fondo unico giustizia", Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio.</p>
(...)	(...)



**Articolo 6**  
*(Attività e certificazioni in materia catastale)*

**Comma 1**

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 <i>Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 64 <i>Agenzia del territorio</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
1. L'agenzia del territorio è competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio.	1. <i>Identico.</i>
2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.	2. <i>Identico.</i>
3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare <b>ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato.</b>	3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato.

<b>Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300</b> <i>Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 64 <i>Agenzia del territorio</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
	<p><b>3-bis.</b> Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia del territorio è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59.</p>
<p>4. Il comitato di gestione di cui all'articolo 67 del presente decreto legislativo è integrato, per l'agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

**Articolo 6***(Attività e certificazioni in materia catastale)***Comma 2**

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b> <i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 14 <i>Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
(...)	(...)
<p>9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della</p>	<p>9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della</p>

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b> <i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 14 <i>Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable.</p>	<p>superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable. <b>In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.</b></p>
(...)	(...)

**Articolo 8***(Misure di contrasto all'evasione)***Comma 1**

<b>Legge 24 dicembre 1993, n. 537</b>	
<i>Interventi correttivi di finanza pubblica</i>	
Articolo 14	
<i>Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di imposte e di base imponibile</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
(...)	(...)
4- <i>bis</i> . Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti.	4- <i>bis</i> . Nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, <b>approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.</b>
(...)	(...)





**Articolo 8**  
(Misure di contrasto all'evasione)

**Comma 4**

<b>D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 39 <i>(Redditi determinati in base alle scritture contabili)</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
<p>Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:</p> <p><i>a)</i> se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3;</p> <p><i>b)</i> se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;</p> <p><i>c)</i> se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;</p> <p><i>d)</i> se l'incompletezza, la falsità o</p>	<p><i>Identico.</i></p>

<b>D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 39 <i>(Redditi determinati in base alle scritture contabili)</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
<p>l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all' articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall' articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.</p>	
<p>In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera <i>d)</i> del precedente comma:</p>	<i>Identico:</i>
<p><i>a)</i> quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione;</p>	<i>a) identica;</i>
<p><i>[b)</i> Lettera abrogata dall'art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1999. Successivamente, l'art. 9, comma 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 ha stabilito che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dalla dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1998].</p>	
<p><i>c)</i> quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il</p>	<i>c) identica;</i>

<b>D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 39 <i>(Redditi determinati in base alle scritture contabili)</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;	
<i>d)</i> quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lett. <i>d)</i> del primo comma dell'art. 14 del presente decreto;	<i>d) identica;</i>
<i>d-bis)</i> quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;	<i>d-bis) identica;</i>
<i>d-ter)</i> quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di	<i>d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti</i> ai fini dell'applicazione degli studi di settore <b>o di</b> indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità

<b>D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 39 <i>(Redditi determinati in base alle scritture contabili)</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.	degli studi di settore non sussistenti, <b>nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.</b> <sup>5</sup>
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito di impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.	<i>Identico.</i>

---

<sup>5</sup> Il comma 5 dell'art. 8 in esame così recita: "La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Per gli accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera *d-ter*) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"

**Articolo 8***(Misure di contrasto all'evasione)***Comma 7**

<b>D. Lgs 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 51	
<i>Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
<p>1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.</p>	<p>1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla <b>Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.</b></p>
<p>2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione salvo che il</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>D. Lgs 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 51 <i>Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.	
3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.	3. <i>Identico.</i>

**Articolo 8***(Misure di contrasto all'evasione)***Comma 9, lett. a)**

<b>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 35	
<i>Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
(...)	(...)
<p>15-<i>quinquies</i>. L'attribuzione del numero di partita IVA è revocata d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.</p>	<p><b>15-<i>quinquies</i>. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l'ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del</b></p>

<p><b>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</b></p> <p><i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i></p>	
<p>Articolo 35</p> <p><i>Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
	<b>minimo.</b>
(...)	(...)



**Articolo 8**  
*(Misure di contrasto all'evasione)*

**Comma 9, lett. b)**

<b>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</b> <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
	<b>Articolo 35-quater</b> <b>Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell'articolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.</b>



**Articolo 8**  
(Misure di contrasto all'evasione)

**Comma 10**

<b>D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131</b>	
<i>Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro</i>	
Articolo 76	
<i>Decadenza dell'azione della finanza</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
<p>1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli artt. 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall'art. 19.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.</p>	<p>1-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:</p> <p>a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131</b>	
<i>Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro</i>	
Articolo 76	
<i>Decadenza dell'azione della finanza</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
<p><i>b)</i> dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare; dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;</p> <p><i>c)</i> dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.</p>	
	<p><b>2-bis.</b> Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.</p>
<p>3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 52.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4 La soprattassa e la pena pecuniaria<sup>6</sup> devono essere applicate, a pena di</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

---

<sup>6</sup> \* Il riferimento alle pene pecuniarie e alle soprattasse è stato sostituito, con effetto dal 1° aprile 1998, con la sanzione pecuniaria dall'art. 26, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

<b>D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131</b>	
<i>Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro</i>	
Articolo 76 <i>Decadenza dell'azione della finanza</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.	
5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.	5. <i>Identico.</i>



**Articolo 8**  
(Misure di contrasto all'evasione)

**Comma 11**

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i>	
Articolo 14	
<i>Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	1. <i>Identico.</i>
2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'ufficio locale del Governo, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal secondo periodo della medesima lettera, avviene in favore del medesimo ufficio.	2. <i>Identico.</i>
3. L'ufficio locale del Governo è presieduto dal prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana	3. <i>Identico.</i>

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i>	
Articolo 14	
<i>Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
<p>ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.</p>	
<p>4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, a quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella della salute e della sicurezza pubblica, nonché alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, da parte degli enti interessati, l'adozione del provvedimento conclusivo è rimessa all'ufficio locale del Governo.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione all'ufficio locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>



<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i>	
Articolo 14	
<i>Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi».	7. <i>Identico.</i>
8. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	8. <i>Identico.</i>
9. A partire dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma.	9. <i>Identico.</i>
<b>10. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture</b>	<i>Abrogato</i>

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i>	
Articolo 14	
<i>Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
<b>contabili.</b>	
(...)	(...)

**Articolo 8***(Misure di contrasto all'evasione)***Comma 12, lett. a)**

<b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 29	
<i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera <i>a)</i> emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:	1. <i>Identico.</i>
<i>a)</i> l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base	<i>a) identica;</i>

<b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 29	
<i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
<p>agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;</p>	
<p><i>b)</i> gli atti di cui alla lettera <i>a)</i> divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli</p>	<p><i>b)</i> gli atti di cui alla lettera <i>a)</i> divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla</p>

<b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 29	
<i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;	lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. <b>L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;</b>
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b);	c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b) <b>e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b);</b>
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della	d) <i>identica;</i>

<b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 29	
<i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;	
<p>e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;</p>	<p>e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del <b>terzo</b> anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;</p>
<p>f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a</p>	<p>f) <i>identica;</i></p>

<b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 29	
<i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;	
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;	g) <i>identica</i> ;
h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di contrasto all'evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni	h) <i>identica</i> .

<p><b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</b>  <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i></p>	
<p>Articolo 29  <i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
<p>finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.</p>	
(...)	(...)



**Articolo 8***(Misure di contrasto all'evasione)***Comma 12, lett. b)**

<b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 30	
<i>Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.	1. <i>Identico.</i>
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso	2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma

<b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 30	
<i>Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.	elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. <b>Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.</b>
<p>[3. L'avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, è consegnato all'agente della riscossione che provvederà al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell'avviso stesso al contribuente.]*</p> <p>*[<sup>1</sup> <i>Comma soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 al pari dei successivi commi 3,7,8,9,11 e 12.</i>]</p>	
4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.	4. <i>Identico.</i>
5. L'avviso di cui al comma 2 viene	5. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 30	
<i>Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.	
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'INPS fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.	6. <i>Identico.</i>
(...)	(...)



**Articolo 8**  
(Misure di contrasto all'evasione)

**Comma 13**

<b>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642</b> <i>Disciplina dell'imposta di bollo</i>					
<i>Tariffa (Articolo 13)</i> <i>Fatture, note, conti ed estratti di conti</i>					
Testo previgente			Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012		
(...)			(...)		
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	
	Fisse	Proporzionali		Fisse	Proporzionali
<p><i>2-ter.</i> <b>Le</b> comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.</p>		<p>0,1 per cento annuo per il 2012 0,15 per cento a decorrere dal 2013</p>	<p><i>2-ter.</i> <b>Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. L'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed</b></p>		<p><i>Identico</i></p>

<p align="center"><b>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642</b> <i>Disciplina dell'imposta di bollo</i></p>					
<p align="center"><i>Tariffa (Articolo 13)</i> <i>Fatture, note, conti ed estratti di conti</i></p>					
Testo previgente			Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012		
(...)			(...)		
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	
			emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale di rimborso.		

**Articolo 8***(Misure di contrasto all'evasione)***Comma 14**

<b>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642</b>	
<i>Disciplina dell'imposta di bollo</i>	
Allegato A - Tariffa	
Articolo 13	
<i>Fatture, note, conti ed estratti di conti</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
Note	Note
(...)	(...)
<p>3-ter. L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici dell'Ente poste italiane relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. La comunicazione relativa <b>agli strumenti e</b> ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta</p>	<p>3-ter. L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici dell'Ente poste italiane relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. La comunicazione relativa ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta</p>

<b>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642</b>	
<i>Disciplina dell'imposta di bollo</i>	
Allegato A - Tariffa Articolo 13 <i>Fatture, note, conti ed estratti di conti</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
imposta e che siano chiusi d'ufficio. L'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000.	e che siano chiusi d'ufficio. L'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000.
(...)	(...)



**Articolo 8***(Misure di contrasto all'evasione)***Comma 16**

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 19	
<i>Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
(...)	(...)
<p>2. La nota 3-<i>bis</i> all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:</p> <p>«3-<i>bis</i>. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000».</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Nella nota 3-<i>ter</i> all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:</p> <p>a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari,</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 19	
<i>Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
<p>ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato»;</p> <p>b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «L'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000 ».</p>	
	<p><b>3-bis.</b> Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'intermediario può effettuare i</p>

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 19	
<i>Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
	<b>necessari disinvestimenti.</b>
4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è ridotta al 50 per cento.	4. <i>Identico.</i>
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità di attuazione dei commi da 1 a 3.	5. <i>Identico.</i>
6. Le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.	6. <i>Identico.</i>
7. L'imposta di cui al comma 6 è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 13 della	7. L'imposta di cui al comma 6 è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi <b>dei commi 2-bis e 2-ter</b> dell'articolo 13

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 19	
<i>Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.	della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
8. Gli intermediari di cui all' articolo 11, comma 1, lettera <i>b</i> ), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.	8. Gli intermediari di cui all' articolo 11, comma 1, lettera <i>b</i> ), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 <b>maggio</b> di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.
9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta con le modalità di cui al medesimo comma 8. Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.	9. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 19	
<i>Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
10. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al comma 6 si applica una sanzione pari all'importo non versato.	10. <i>Identico.</i>
11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma 6 nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta di bollo.	11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma 6 nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta <b>sui redditi.</b>
12. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10 per mille. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11.	12. <i>Identico.</i>
13. A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.	13. <i>Identico.</i>
14. Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato	

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 19	
<i>Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
per intero.	
15. L'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.	15. L'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. <b>L'imposta non è dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200.</b> Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. <b>Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.</b>
	<b>15-bis.</b> Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 19	
<i>Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
	<p><b>principale e per le relative pertinenze. L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.</b></p>
<p>16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.</p>	<p>16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. <b>Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti</b></p>

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 19	
<i>Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
	<b>allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</b>
17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.	17. <i>Identico.</i>
18. A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.	18. <i>Identico.</i>
19. L'imposta di cui al comma 18 è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.	19. <i>Identico.</i>
20. L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo, per il 2011 e il 2012, e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013, del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la	20. L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo, per il 2011 e il 2012, e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013, del valore delle attività finanziarie. <b>Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono</b>



<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 19	
<i>Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.	<b>un adeguato scambio di informazioni l'imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.</b> Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.	21. <i>Identico.</i>
22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.	22. <i>Identico.</i>
23. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle	23. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 19	
<i>Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.	
	<b>23-bis. Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle attività finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, non è comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.</b>
24. All' articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) il comma 5 è abrogato;  b) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3».	24. <i>Identico.</i>

**Articolo 8***(Misure di contrasto all'evasione)***Comma 18**

<b>Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241</b>	
<i>Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni</i>	
Articolo 17	
<i>Oggetto</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
<p>1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.</p>	<p>1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a <b>5.000</b> euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.</p>
<p>2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:</p> <p>a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241</b>	
<i>Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni</i>	
Articolo 17	
<i>Oggetto</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
<p>sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;</p> <p><i>b)</i> all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'Art. 74;</p> <p><i>c)</i> alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p><i>d)</i> all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;</p> <p><i>[d-bis)</i> all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ]</p> <p><i>e)</i> ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrare da enti previdenziali, comprese le quote associative;</p> <p><i>f)</i> ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22</p>	

<b>Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241</b>	
<i>Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni</i>	
Articolo 17	
<i>Oggetto</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
<p>dicembre 1986, n. 917;</p> <p><i>g)</i> ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;</p> <p><i>h)</i> agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20;</p> <p><i>h-bis)</i> al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.</p> <p><i>h-ter)</i> alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;</p> <p><i>h-quater)</i> al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.</p>	
<p>[2-<i>bis</i>. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della</p>	

<p><b>Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241</b></p> <p><i>Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni</i></p>	
<p>Articolo 17</p> <p><i>Oggetto</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012</p>
<p>predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'Art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.]*</p> <p>*[Comma soppresso dall'art. 11, comma 1, lett. g), D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542]</p>	

**Articolo 8***(Misure di contrasto all'evasione)***Comma 19**

<b>Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</b>	
<i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale</i>	
Articolo 37	
<i>Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
(...)	(...)
<p>49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.</p>	<p>49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a <b>5.000</b> euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.</p>
(...)	(...)





**Articolo 8***(Misure di contrasto all'evasione)***Comma 22**

<b>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 52	
<i>Accessi, ispezioni e verifiche</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
<p>[1] Gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso d'impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio d'attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti d'apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delega.</p>	<p>[1] Gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso d'impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio d'attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, <b>nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460</b>, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti d'apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delega.</p>

<b>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</b> <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 52 <i>Accessi, ispezioni e verifiche</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
(...)	(...)

**Articolo 8***(Misure di contrasto all'evasione)***Comma 25**

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 13	
<i>Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera <i>m</i> ), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera <i>a</i> ). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.	1. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 13	
<i>Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
<p>2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:</p> <p><i>a)</i> determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;</p> <p><i>b)</i> riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;</p> <p><i>c)</i> destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 13	
<i>Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
immobili.	
<p>3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative.</p>	<p>3-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge 23</p>	<p>3-ter. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 13	
<i>Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
dicembre 2000, n. 388, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954.	
<p><i>3-quater.</i> Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo è stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del</p>	<p><i>3-quater. Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 13	
<i>Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
<p>Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>	<p><b>3-quinquies.</b> Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonché il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituite</p>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b> <i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 13 <i>Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L.n. 16 del 2012
	<b>dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.</b>



**Articolo 9***(Potenziamento dell'accertamento in materia doganale)***Comma 1**

<b>Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374</b>	
<i>Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie</i>	
Articolo 11	
<i>Revisione dell'accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n.16 del 2012
1. L'ufficio doganale può procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorché le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell'operatore o siano già uscite dal territorio doganale. La revisione è eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.	1. <i>Identico.</i>
2. L'ufficio doganale, ai fini della revisione dell'accertamento, può invitare gli operatori, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni, a comparire di mezzo di rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti, anche in copia fotostatica, inerenti le merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie ed i documenti possono essere	2. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374</b>	
<i>Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie</i>	
Articolo 11 <i>Revisione dell'accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n.16 del 2012
richiesti anche ad altri soggetti pubblici o privati che risultano essere comunque intervenuti nell'operazione commerciale.	
3. I funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi ove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere alla eventuale ispezione di tali merci ed alla verifica della relativa documentazione.	3. <i>Identico.</i>
4. Sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 52, commi dal 4 al 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.	4. Sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 52, commi dal 4 al 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. <b>Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7), secondo comma, dell'articolo 51 del medesimo decreto sono rilasciate dal Direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Direttore provinciale.</b>
(...)	(...)

**Articolo 9***(Potenziamento dell'accertamento in materia doganale)***Comma 2**

<b>Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>	
Articolo 53	
<i>Soggetti obbligati e adempimenti</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n.16 del 2012
<p>1. Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono:</p> <p><i>a)</i> i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori;</p> <p><i>b)</i> gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;</p> <p><i>c)</i> i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:</p> <p><i>a)</i> i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;</p> <p><i>b)</i> i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>	
Articolo 53	
<i>Soggetti obbligati e adempimenti</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n.16 del 2012
(...)	(...)
8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, presentano una dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero della partita IVA del soggetto, all'ubicazione dell'eventuale officina, tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonché l'energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.	8. <i>Identico.</i>
	<b>8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell'anno con l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.</b>
(...)	(...)

**Articolo 9***(Potenziamento dell'accertamento in materia doganale)***Comma 3**

<b>Codice civile</b>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n.16 del 2012
Sezione IV <i>Dell'ordine dei privilegi</i>	Sezione IV <i>Dell'ordine dei privilegi</i>
(...)	(...)
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2783-bis</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio</i></p> <p>I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2783-bis</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio</i></p> <p><i>Identico.</i></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2783-ter</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea</i></p> <p><b>I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell'unione europea sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del</b></p>

<b>Codice civile</b>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n.16 del 2012
	<b>presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.</b>

**Articolo 10***(Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi)***Comma 2, lett. a)**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252</b>	
<i>Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia</i>	
Articolo 2	
<i>Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia.</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n.16 del 2012
(...)	(...)
<p>3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:</p> <p>a) alle società;</p> <p>b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</p> <p>c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;</p> <p>d) per le società in nome collettivo, a</p>	<p><i>Identico.</i></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252</b>	
<i>Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia</i>	
Articolo 2	
<i>Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia.</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n.16 del 2012
<p>tutti i soci;</p> <p>e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;</p> <p>f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.</p>	
<p>3-bis. Per le società di capitali di cui al comma 3, lettera b), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3, lett. b), anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.</p>	<p>3-bis. Per le società di capitali di cui al comma 3, lettera b), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3, lett. b), anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. <b>La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi</b></p>



<b>Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252</b> <i>Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia</i>	
Articolo 2 <i>Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia.</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n.16 del 2012
	<b>indicati.</b>



**Articolo 10***(Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi)***Comma 2, lett. b)**

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 24	
<i>Norme in materia di gioco</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n.16 del 2012
(...)	(...)
<p>25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica nè ottenere il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei</p>	<p>25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica nè ottenere il rilascio o rinnovo <b>o il mantenimento</b> di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli <b>2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter</b> del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 24	
<i>Norme in materia di gioco</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n.16 del 2012
predetti delitti.	persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti. <b>Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o il mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge, nonché ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.</b>
<p>26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25, i soggetti, costituiti in forma di società di capitali o di società estere assimilabili alle società di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche on line, dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento.</p> <p>La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione mendace è disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, è disposta la revoca della concessione. La revoca è comunque disposta qualora nel corso della concessione vengono meno i</p>	26. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b> <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 24 <i>Norme in materia di gioco</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n.16 del 2012
requisiti previsti dal presente comma e dai commi 24 e 25. Per le concessioni in corso la dichiarazione di cui al presente comma è richiesta in sede di rinnovo.	
27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione per le gare indette successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legge.	<i>27. Identico.</i>
(...)	(...)



**Articolo 10***(Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi)***Comma 5, lett. b)**

<b>Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</b>	
<i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale</i>	
Articolo 38	
<i>Misure di contrasto del gioco illegale.</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n.16 del 2012
(...)	(...)
4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:	4. <i>Identico:</i>
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico;	a) <i>identica;</i>
(...)	(...)
i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in	i) <i>identica;</i>

<p><b>Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</b></p> <p><i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale</i></p>	
<p>Articolo 38</p> <p><i>Misure di contrasto del gioco illegale.</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n.16 del 2012
denaro;	
<b>D) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.</b>	<i>Lettera soppressa</i>
(...)	(...)



**Articolo 10***(Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi)***Comma 8**

<b>Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39</b>	
<i>Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile</i>	
Articolo 12	
<i>Norme di carattere fiscale in materia di giochi</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n.16 del 2012
1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:	1. <i>Identico:</i>
a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;	a) <i>identica;</i>
(...)	(...)
<b>p) disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo;</b>	<i>Lettera soppressa</i>
(...)	(...)



**Articolo 11**  
(*Modifiche in materia di sanzioni amministrative*)

**Comma 1**

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</b>	
<i>Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi</i>	
Articolo 11	
<i>Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
<p>1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:</p> <p><i>a)</i> omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;</p> <p><i>b)</i> mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;</p> <p><i>c)</i> inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione più gravemente punita, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</b>	
<i>Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi</i>	
Articolo 11	
<i>Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.	
3. [Comma abrogato dall'art. 54, comma 6, L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000]	
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.	4. <i>Identico.</i>
	<b>4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni</b>

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</b>	
<i>Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi</i>	
Articolo 11	
<i>Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
	<b>finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.</b>
(...)	(...)



**Articolo 11**  
(*Modifiche in materia di sanzioni amministrative*)

**Comma 2**

<b>Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203</b>	
<i>Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>	
Articolo 5-quinquies <i>Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n. 16 del 2012
<p>1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:</p> <p>«3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.</p> <p>3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87.</p> <p>3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203</b> <i>Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>	
Articolo 5-quinquies <i>Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n. 16 del 2012
<p>riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-<i>bis</i>».</p>	
<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1, di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle relative operazioni alle disposizioni dell'articolo 37-<i>bis</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonché le procedure e i termini delle stesse. <b>In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza e la differenza negativa realizzata sono fiscalmente indeducibili.</b></p>	<p>3. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1, di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle relative operazioni alle disposizioni dell'articolo 37-<i>bis</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonché le procedure e i termini delle stesse.</p>
<p>4. Ai fini del versamento degli acconti</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>



<b>Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203</b> <i>Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>	
<i>Articolo 5-quinquies</i> <i>Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n. 16 del 2012
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativi al periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006, gli acconti sono calcolati assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero determinate tenendo conto delle disposizioni del presente articolo.	



**Articolo 11***(Modifiche in materia di sanzioni amministrative)***Comma 3**

<b>Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209</b>	
<i>Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo</i>	
Articolo 1	
<i>Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
(...)	(...)
<p>4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonché le procedure e i termini della stessa. <b>In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.</b> In attuazione</p>	<p>4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonché le procedure e i termini della stessa. In attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali derivano</p>

<b>Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209</b>	
<i>Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo</i>	
Articolo 1	
<i>Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
<p>delle disposizioni previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attività prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. All'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo è soppresso.</p>	<p>maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attività prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. All'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo è soppresso.</p>
(...)	(...)

**Articolo 11***(Modifiche in materia di sanzioni amministrative)***Comma 4**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43</b>	
<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale</i>	
Articolo 303	
<i>Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.	<b>1.</b> Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 <b>a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.</b>
La precedente disposizione non si applica:	<b>2. Identico:</b>
a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;	a) <i>identica;</i>
b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo	b) <i>identica;</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43</b>	
<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale</i>	
Articolo 303	
<i>Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;	
c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.	c) <i>identica.</i>
Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata in misura non minore dell'intero ammontare della differenza stessa e non maggiore del decuplo di essa. Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza stessa.	<p><b>3.</b> Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata <b>come segue:</b></p> <p><b>a) per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;</b></p> <p><b>b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;</b></p> <p><b>c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;</b></p> <p><b>d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;</b></p> <p><b>e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.</b></p>

**Articolo 11**  
*(Modifiche in materia di sanzioni amministrative)*

**Comma 5, lett. a)**

<b>Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>	
Articolo 50 <i>Inosservanza di prescrizioni e regolamenti</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n. 16 del 2012
1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1.549 euro.	1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da <b>3.000 euro a 30.000 euro.</b>
(...)	(...)





**Articolo 11**  
(*Modifiche in materia di sanzioni amministrative*)

**Comma 5, lett. b)**

<b>Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>	
Articolo 59 <i>Sanzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n. 16 del 2012
<p>1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258 euro, i soggetti obbligati di cui all'articolo 53 che:</p> <p><i>a)</i> attivano l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio;</p> <p><i>b)</i> manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessità;</p> <p><i>c)</i> omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all'articolo 55, comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell'articolo 58, commi 3 e 4</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>	
Articolo 59 <i>Sanzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n. 16 del 2012
<p>d) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all'articolo 53, comma 4;</p> <p>e) negano o in qualsiasi modo ostacolano l'immediato ingresso ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impediscono ad essi l'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 58.</p>	
<p>2. È punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell'amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l'energia ammessa all'esenzione ad usi soggetti ad imposta.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante una liquidazione di imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio dell'imposta indebitamente riscossa, con un minimo di 12 euro per ogni bolletta infedele.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Per ogni altra violazione delle</p>	<p>5. Per ogni altra violazione delle</p>

<p><b>Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504</b></p> <p><i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i></p>	
<p>Articolo 59</p> <p><i>Sanzioni</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato dal DL n. 16 del 2012</p>
<p>disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1.549 euro.</p>	<p>disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da <b>3.000 euro a 30.000 euro</b></p>



**Articolo 11**  
(*Modifiche in materia di sanzioni amministrative*)

**Comma 6**

<b>Decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262</b>	
<i>Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>	
Articolo 1	
<i>Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonché potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n. 16 del 2012
<p>1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica:</p> <p><i>a)</i> dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori dei prodotti energetici, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;</p> <p><i>b)</i> del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;</p> <p><i>c)</i> delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262</b> <i>Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>	
Articolo 1 <i>Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonché potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n. 16 del 2012
accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.	
	<b>1-bis. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori difforni da quelli accertati, è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.</b>
(...)	(...)

**Articolo 11**  
(*Modifiche in materia di sanzioni amministrative*)

**Comma 8, lett. a)**

Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 <i>Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005</i>	
Articolo 6 <i>Sequestro</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, è sequestrato dall'Agenzia delle dogane o dalla Guardia di finanza, con priorità per banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo.	1. <i>Identico.</i>
2. Il sequestro è eseguito nel limite del quaranta per cento dell'importo in eccedenza. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.	2. Il sequestro è eseguito nel limite: <b>a) del 30 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10 mila euro;</b> <b>b) del 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi.</b> <b>2-bis.</b> Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Il limite di cui al comma 2 non opera se: <b>a)</b> l'oggetto del sequestro è indivisibile; <b>b)</b> l'autore dei fatti accertati non è	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195</b> <i>Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005</i>	
Articolo 6 <i>Sequestro</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.16 del 2012
conosciuto; c) per la natura e l'entità del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, il relativo valore in euro non risulta agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo.	
4. Nei casi di cui alle lettere b) e c), del comma 3, qualora l'autore dei fatti venga ad essere identificato ovvero quando sia determinato il valore in euro del denaro sequestrato, le somme eccedenti il limite indicato nel comma 2 sono restituite agli aventi diritto.	4. <i>Identico.</i>
(...)	(...)



**Articolo 11**  
(*Modifiche in materia di sanzioni amministrative*)

**Comma 8, lett. b)**

Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 <i>Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005</i>	
Articolo 7 <i>Adempimenti oblatori</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
<p>1. Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3, e comunque, non inferiore a 200 euro. Il pagamento può essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane.</p>	<p>1. Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:</p> <p><b>a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10 mila euro;</b></p> <p><b>b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i 40 mila euro.</b></p> <p><b>1-bis. La somma pagata non può essere, comunque, inferiore a 200 euro.</b></p> <p><b>1-ter.</b> Il pagamento può essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane.</p>
<p>2. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, insieme alla copia dell'atto di contestazione, la richiesta di effettuare il pagamento in</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195</b> <i>Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005</i>	
Articolo 7 <i>Adempimenti oblatori</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
misura ridotta o, in caso di pagamento contestuale, prova dell'avvenuto versamento.	
3. Il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito. Nel caso di pagamento contestuale non si procede al sequestro. Qualora il pagamento avvenga nei dieci giorni dalla contestazione, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la restituzione delle somme sequestrate entro dieci giorni dal ricevimento della prova dell'avvenuto pagamento.	3. <i>Identico.</i>
4. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si applicano le modalità vigenti.	4. <i>Identico.</i>
5. E' precluso il pagamento in misura ridotta qualora:	5. <i>Identico:</i>
a) l'importo del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 superi 250.000 euro;	a) l'importo del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 superi <b>40.000 euro</b> ;
b) il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria, relativa alla violazione di cui all'articolo 3, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per	b) il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria, relativa alla violazione di cui all'articolo 3, nei <b>cinque anni</b> antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per

<p><b>Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195</b>  <i>Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005</i></p>	
<p>Articolo 7  <i>Adempimenti oblatori</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
cui si procede.	cui si procede.
<p>6. In mancanza dei requisiti richiesti, l'oblazione non è valida, ancorché il pagamento sia stato accettato dall'autorità che ha effettuato la contestazione. Le somme incamerate sono trattenute a titolo di garanzia e in caso di irrogazione della sanzione sono imputate a titolo di sanzione.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>



**Articolo 11**  
*(Modifiche in materia di sanzioni amministrative)*

**Comma 8, lett. c)**

Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 <i>Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005</i>	
Articolo 8 <i>Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
1. Chi non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 7 può presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché chiedere di essere sentito dalla stessa Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.	1. Identico.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.	2. Identico.
3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.	3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di centottanta giorni dalla <b>data in cui riceve i verbali di contestazione.</b>
(...)	(...)



**Articolo 11**  
*(Modifiche in materia di sanzioni amministrative)*

**Comma 8, lett. d)**

Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 <i>Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005</i>	
Articolo 9 <i>Sanzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
<p>1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria <b>fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia di cui all'articolo 3</b>, con un minimo di 300 euro.</p>	<p>1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:</p> <p><b>a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10 mila euro;</b></p> <p><b>b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10 mila euro.</b></p>
<p>2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si applicano l'articolo 23, commi 1 e 3, l'articolo 23-<i>bis</i> e l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, <b>in quanto compatibili.</b></p>	<p>2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si applicano l'articolo 23, commi 1 e 3, l'articolo 23-<i>bis</i> e l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.</p>





**Articolo 12***(Contenzioso in materia tributaria e riscossione)***Comma 1**

<b>Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374</b>	
<i>Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie</i>	
Articolo 11	
<i>Revisione dell'accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n. 16 del 2012
1. L'ufficio doganale può procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorché le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell'operatore o siano già uscite dal territorio doganale. La revisione è eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.	1. <i>Identico.</i>
2. L'ufficio doganale, ai fini della revisione dell'accertamento, può invitare gli operatori, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni, a comparire di mezzo di rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti, anche in copia fotostatica, inerenti le merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie ed i	2. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374</b>	
<i>Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie</i>	
Articolo 11	
<i>Revisione dell'accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n. 16 del 2012
documenti possono essere richiesti anche ad altri soggetti pubblici o privati che risultano essere comunque intervenuti nell'operazione commerciale.	
3. I funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi ove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere alla eventuale ispezione di tali merci ed alla verifica della relativa documentazione.	3. <i>Identico.</i>
4. Sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 52, commi dal 4 al 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.	4. <i>Identico.</i>
4-bis. Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all'operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi	4-bis. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374</b>	
<i>Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie</i>	
Articolo 11	
<i>Revisione dell'accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n. 16 del 2012
dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo, l'operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.	
5. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell'accertamento, l'ufficio procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.	<i>5. Identico.</i>
<i>5-bis.</i> La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ai fini della difesa. L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la motivazione di cui al presente comma.	<i>5-bis. Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374</b>	
<i>Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie</i>	
Articolo 11	
<i>Revisione dell'accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n. 16 del 2012
<p>6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione non è stato notificato il relativo avviso di rettifica. <b>Avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza è ammesso ricorso entro trenta giorni al direttore compartimentale, che provvede in via definitiva.</b></p>	<p>6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione non è stato notificato il relativo avviso di rettifica.</p>
<p><b>7. La rettifica può essere contestata dall'operatore entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso. Al momento della contestazione è redatto il relativo verbale, ai fini della eventuale instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dagli articoli 66 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 .</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

**Articolo 12**  
(*Contenzioso in materia tributaria e riscossione*)

**Comma 3, lett. a)**

<b>Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546</b>	
<i>Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 19	
<i>Atti impugnabili e oggetto del ricorso</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
1. Il ricorso può essere proposto avverso:	1. <i>Identico:</i>
a) l'avviso di accertamento del tributo;	a) <i>identica;</i>
b) l'avviso di liquidazione del tributo;	b) <i>identica;</i>
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;	c) <i>identica;</i>
d) il ruolo e la cartella di pagamento;	d) <i>identica;</i>
e) l'avviso di mora;	e) <i>identica;</i>
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;	e-bis) <i>identica;</i>
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;	e-ter) <i>identica;</i>
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell' art. 2, comma 3;	f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell' art. 2, <b>comma 2;</b>
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni	g) <i>identica;</i>

<b>Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546</b>	
<i>Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 19	
<i>Atti impugnabili e oggetto del ricorso</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;	
<i>h)</i> il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;	<i>h) identica;</i>
<i>i)</i> ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.	<i>i) identica;</i>
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l' indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell' art. 20.	<i>2. Identico.</i>
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all' atto notificato, ne consente l' impugnazione unitamente a quest' ultimo.	<i>3. Identico.</i>

**Articolo 12**  
*(Contenzioso in materia tributaria e riscossione)*

**Comma 3, lett. b)**

<b>Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546</b> <i>Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 16 del 2012
	<b>Articolo 69-bis</b> <b><i>Aggiornamento degli atti catastali</i></b> <b>1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atti catastali.</b>





## Articolo 12

(Contenzioso in materia tributaria e riscossione)

### Comma 11

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b> <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.</i> <i>(Legge di stabilità 2012)</i>	
Articolo 32 <i>Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n. 16 del 2012
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.	1. <i>Identico.</i>
2. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2011 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CP e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla	2. <i>Identico.</i>

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>	
Articolo 32	
<i>Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n. 16 del 2012
tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore all'obiettivo di competenza per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.	
[Tabella] <sup>7</sup>	<i>Identica</i>
3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e	3. <i>Identico.</i>

7

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza finanziaria aggiuntivo rispetto al 2011 (in migliaia di euro)				
REGIONI	2012	2013 e succ.		
Abruzzo	26.465			56.838
Basilicata	18.348			39.405
Calabria	36.764			78.956
Campania	98.398			211.325
Emilia Romagna	49.491			106.289
Liguria	23.408			50.272
Lazio	119.357			256.338
Lombardia	95.810			205.765
Marche	22.223			47.728
Molise	9.396			20.179
Piemonte	68.892			147.957
Puglia	54.713			117.504
Toscana	47.183			101.332
Umbria	20.321			43.642
Veneto	54.231			116.470
Totale	745.000			1.600.000

Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>	
Articolo 32	
<i>Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n. 16 del 2012
<p>2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2011 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CS e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore all'obiettivo di cassa per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.</p>	
[Tabella] <sup>8</sup>	<i>Identica</i>

8

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa aggiuntivo rispetto al 2011 (in migliaia di euro)			
REGIONI	2012	2013 e succ.	
Abruzzo	26.557	57.035	
Basilicata	20.770	44.606	
Calabria	39.512	84.857	
Campania	89.286	191.755	
Emilia. Romagna	58.630	125.917	
Liguria	28.687	61.609	
Lazio	69.539	149.346	
Lombardia	118.203	253.860	
Marche	23.710	50.921	
Molise	10.406	22.349	
Piemonte	78.392	168.359	
Puglia	46.824	100.561	
Toscana	57.991	124.545	
Umbria	19.582	42.056	

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>	
Articolo 32	
<i>Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal DL n. 16 del 2012
4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:	
(...)	(...)
<b><i>n-ter)</i> delle spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, diverse da quelle necessarie per l'acquisto del termovalorizzatore stesso, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 50 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.</b>	
(...)	(...)

Veneto	56.911	122.224
Totale	745.000	1.600.000
Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.		



## Ultimi dossier del Servizio Studi

328/IV	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3110 “Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” Vol. IV - Sintesi del contenuto
329	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3111 “Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”
330	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3124 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”
331	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3121 “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali”
332	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3128 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa”
333	Dossier	Atto del Governo n. 439 “Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo omnicomprensivo dei pubblici dipendenti”
334	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3129 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011”
335	Dossier	Atto del Governo n. 440 - Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)"
336	Dossier	Atto del Governo n. 441 - Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE
337	Dossier	Centri storici, borghi antichi, città d'arte e siti italiani inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO
338	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3110 “Conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” Sintesi del testo con le modifiche proposte dalla Commissione - Ed. provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".